

COMUNE DI GIARRE



COMUNE DI GIARRE
Provincia di Catania

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del Reg. Del.	Oggetto: Approvazione " Regolamento acustico comunale "
Data 10.01.2008	

L'anno duemilaotto il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 19,30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla convocazione in seduta ordinaria di cui all'art. 20 della L.R. 7/92 come modificata dall'art. 21 della L.R. 26/93 partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1) Ins.	MANGANO PIETRO	PRES.	11) Sig.	CAVALLARO FABIO.	PRES.
2) Sig.	MARANO MARIO	PRES.	12) Rag.	DI MARIA FABIO	ASS.
3) Avv.	SCUDERI ORAZIO	PRES.	13) Geom.	VIRGILIO ROSARIO	PRES.
4) Dott.	DONZELLO GIUSEPPE	PRES.	14) Sig.	ZAPPALA' ALFIO	PRES.
5) Dott.	MUSUMECI RAFFAELE	PRES.	15) Avv.	CAVALLARO GAETANO	PRES.
6) Arch.	LONGO LUIGI	ASS.	16) Geom.	CUBITO VINCENZO	ASS.
7) Rag.	SORBELLO ROSARIO	PRES.	17) Sig.	ARENA MAURIZIO	ASS.
8) Dott.	SPINA ANGELO	PRES.	18) Geom.	CAMARDA SALVATORE	PRES.
9) Rag.	MERCURIO ORAZIO	ASS.	19) Sig.	CANTARELLA S.	ASS.
10) Ing.	TORRISI ANGELO	PRES.	20) Dott.	SORBELLO JOSE'	PRES.

Presenti n. 14

Assenti n. 6

Constatato che il numero dei presenti è legale, il consigliere Dott. Giuseppe Donzello nella qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale Dott. Antonino Alberti.

Vengono scelti quali scrutatori i Consiglieri: Scuderi, Cavallaro Fabio e Spina.

La seduta è pubblica.

Il consigliere Torrisi illustra l'argomento e propone l'emendamento nel testo formalizzato nel verbale della commissione consiliare che ha trattato la proposta.

Il presidente sottopone a votazione l'emendamento che viene approvato all'unanimità

Il presidente sottopone a votazione il regolamento nel testo emendato che viene approvato all'unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'OdG

Visto l'esito della votazione

Visti i pareri di rito, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione n. 17 del 28/5/07 della IV Area avente ad oggetto: "Approvazione "Regolamento acustico comunale", così come emendato.

Il presente verbale previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come per legge.

IL PRESIDENTE

F.to DONZELLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to MANGANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ALBERTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 424/586 R.P.

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione dell'addetto alla pubblicazione.
Visto l'art.11 della L.R. 44/91 nonché l' O.R.EE.LL. nel testo vigente

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione di copia integrale, all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno festivo successivo alla data dell'atto e per giorni quindici consecutivi e precisamente dal 24.02.2008 al 09.03.2008. *in pubblicazione dal 16-3-2008 al 30-3-2008*
Si certifica altresì che non sono state prodotte a quest'ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Municipale, 10.03.2008



IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Alberto Alberti

COMUNE DI GIARRE
SEGRETARIA GENERALE

Si attesta che la presente deliberazione pubblicata all'ALBO PRETORIO
a partire dal 24-2-2008 è divenuta esecutiva in data 31-3-08
ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 44/91.

Il Segretario Generale

IL SEGRETARIO GENERALE

REGOLAMENTO COMUNALE ACUSTICO



ASPETTI GENERALI

ART. 1

Campo di Applicazione

Il presente regolamento recepisce il D.P.C.M. 01.03.1991, la Legge n. 447 del 26.10.1995, il D.P.C.M. 14.11.1997 e il D.M. 16.03.1998, che stabiliscono i principi fondamentali di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico.

ART. 2

Competenze del Comune

Sono di competenza del Comune, secondo le leggi statali e regionali e il presente regolamento:

- La classificazione acustica del territorio comunale;
- Il relativo coordinamento degli strumenti urbanistici;
- L'adozione dei piani di risanamento acustico;
- Il controllo del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico;
- L'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- La rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli;
- I controlli sui piani comunali;
- Il rilascio del nulla osta acustico;
- L'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile.

Sono fatte salve le azioni espletate dal Comune e gli interventi già effettuati dalle imprese ai sensi delle norme citate al precedente articolo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 3

Controlli amministrativi da parte del Comune

Il Comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:

1. delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
2. della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
3. della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di legge;
4. della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita da ditte e privati.

ART. 4

Richieste e rilascio di Autorizzazioni

Le richieste di autorizzazione previste dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco, firmate dai richiedenti e corredate dai documenti eventualmente prescritti.

Le autorizzazioni vengono rilasciate con atto redatto dall'ufficio comunale competente.

ART. 5

Strumentazione base per la determinazione della rumorosità ambientale

Devono essere utilizzati strumenti di misura di classe I come definiti negli standard I.E.C. (International Electrotechnical Commission) oppure EN n. 60651 del 1994 e n. 60804 del 1995; le misure devono essere eseguite con misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o strumentazione equivalente.

Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi con costante di tempo

"Slow" ed "impulse" ed analisi per bande di terzo d'ottava.

ART. 6

Norma sostitutiva della zonizzazione acustica

Fino all'approvazione della zonizzazione acustica di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 26.10.1995, si fa riferimento alla suddivisione del territorio prevista all'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.1991: Il territorio del Comune di Giarre, risulta suddiviso:

- **ZONA A** del vigente strumento urbanistico generale: zona storica:
Limite acustico diurno : Leq (A) 65;
Limite acustico notturno: Leq (A) 55;
- **ZONE B** del vigente strumento urbanistico generale:
Limite acustico diurno : Leq (A) 60;
Limite acustico notturno: Leq (A) 50;
- Le restanti zone territoriali del vigente strumento urbanistico del territorio comunale:
Limite acustico diurno: Leq (A) 70;
Limite acustico notturno: Leq (A) 60.
- **ZONE PARTICOLARMENTE PROTETTE**, Ospedale S. Isidoro Via Forlanini, Scuole ed asili nido, case di cura e di riposo:
Limite acustico diurno: 50 Leq in dB
Limite acustico notturno: 40 Leq in dB.

Tutte le attività che non abbiano carattere di temporaneità debbono rispettare i limiti assoluti della zona in cui sorgono ed i limiti differenziali negli ambienti abitative.

I limiti assoluti (in attesa della zonizzazione acustica) stabiliti dall'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 01.03.1991; tali limiti saranno valutati e misurati < al confine territoriale > delle aziende; ove il confine territoriale è costituito da un muro, la misura viene eseguita all'interno dell'area di pertinenza, ad un metro dal muro stesso; i limiti differenziali sono stabiliti dal D.P.C.M. all'art. 2 e all'art. 6 comma 2.

Al fine del calcolo e della verifica dell'applicabilità del criterio differenziale, negli edifici abitativi la misura all'interno

degli ambienti può essere sostituita dalla misura ad un metro dalla facciata, giusta allegato B del D.P.C.M. 01.03.1991 convenzionalmente diminuita di 5 dbA.

A tale criterio si atterrano anche gli uffici preposti alle verifiche.

I criteri e le modalità di misurazione delle emissioni sonore nel caso di manifestazioni all'aperto e attività temporanee in genere sono stabiliti da apposite direttive tecniche impartite dagli organi competenti dell'Amministrazione.

ART. 7

Rilevamento del rumore

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro continuo equivalent ponderato in curva A (Leq (A)) per un tempo di misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento dovrà comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo, non tenendo conto di eventi eccezionali, ed in corrispondenza del luogo disturbato. Il microfono del fenomeno dev'essere posizionato a metri 1,20 - 1,50 da suolo, ad almeno un metro da altre superfici interferenti (pareti ed ostacoli in genere), deve essere orientato verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile. L'osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per non interferire con la misura. La misura dev'essere arrotondata a 0,50 dB.

Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.

Per le modalità tecniche specifiche delle misure da effettuarsi in ambiente esterno e all'interno di ambienti abitativi si rinvia alle metodiche tecniche riportate nel D.P.C.M. marzo 1991 e D.M. Ambiente 26 marzo 1998

SITUAZIONI PARTICOLARI

ART. 8

Presenza di rumore a tempo parziale

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo diurno, si prende in considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad un'ora.

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti il valore del rumore ambientale, misurato in $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 3 $dB_{(A)}$; qualora sia inferiore a 15 minuti il $Leq_{(A)}$ deve essere diminuito di 5 $dB_{(A)}$.

ART. 9

Sistemi di allarme

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tale emissione non può superare il periodo di 15 minuti.

ART. 10

Pubblici esercizi

Il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale è subordinata alla presentazione di una relazione di clima acustico, redatta da tecnici competenti ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95, al fine di dimostrare che i locali possiedono le caratteristiche di isolamento acustico tali da rispettare i limiti per l'ambiente esterno ed interno allo stesso edificio.

REQUISITI PASSIVI FRA DUE DISTINTE UNITA' IMMOBILIARI APPARTENENTI ALLO STESSO EDIFICIO (valori in $dB_{(A)}$)

Potere fonoisolante	Isolamento Acustico Standardizzato	Livello rumore di Calpestio	Livello massimo di pressione	Livello continuo equivalente di pressione sonora
50	42	55	35	35

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

lavori con macchinari rumorosi sono consentiti:

- dal 21 giugno al 20 settembre dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- Dal 21 settembre al 20 giugno dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,30;

ART. 11

Cantieri edili

Nei cantieri edili, posti all'interno dei centri urbani ed in prossimità di nuclei residenziali, i

ART. 12
Attività di cava e/o scarica

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal Piano di Classificazione Acustica Comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali o lo sfruttamento di cave e/o l'attività di scarica. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

ART. 13
Attività di escavazione e/o trattamento di inerti

Il Comune può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione fissati dal piano di Classificazione Acustica comunale per l'esercizio di attività connesse con la prospezione, l'estrazione, il trattamento, l'ammasso di risorse minerali e lo sfruttamento di cave. Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta e motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

ART. 14
Impiego di macchine per giardinaggio

L'impiego di macchine da giardinaggio con motore è consentito dalle ore 8,00 alle ore 20,00, con interruzione pomeridiana dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

ART. 15
Fuochi d'artificio

L'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o

agricoli sono vietati su tutto il territorio comunale. In deroga al divieto di cui al precedente comma, in occasione delle festività religiose sono consentiti gli spari di fuochi d'artificio.

ART. 16
Attività sportive e ricreative saltuarie

Le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart e tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Comune, tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

ART. 17
Attività sportive svolte in impianti fissi

Alle attività sportive presso gli impianti fissi (campi di calcio, campi da tennis, ecc.) non si applica il disposto dell'art. 4 del D.M. 14/11/1997, recante "valori limiti differenziali di immissione" ed il limite di zona indicato dal piano.

Al confine del sedime degli impianti, inteso come zona costituita da una o più porzioni di territorio, all'interno della quale si trovano le infrastrutture pertinenti l'attività svolta, i luoghi accessibili al pubblico ed eventuali aree di servizio, devono essere rispettati in prossimità di abitazioni:

- 70 dB- $Leq_{(A)}$ -orario, in qualsiasi ora nel periodo diurno dalle ore 6,00 alle ore 23,00 ;
- 60 dB $Leq_{(A)}$ orario, in qualsiasi ora nel periodo notturno dalle ore 23,00 alle ore 6,00.

ART. 18
Strutture mobili di intrattenimento e manifestazioni in genere

Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri, tenda, ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival e manifestazioni analoghe sono ammesse solo

se preventivamente autorizzate dal Comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24,00.

ART. 19

Aree agricole forestali e a bosco

Si concede la deroga ai limiti acustici di emissione del presente regolamento nelle aree agricole, a bosco, ed improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

ART. 20

Deroghe

Il comune può, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h della L. 447/95, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione e temporali riportati negli articoli precedenti, qualora lo richiedono particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

Il provvedimento autorizzatorio del Comune, predisposto su richiesta scritta motivata del soggetto interessato, deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali di validità della deroga.

DISPOSIZIONI DI NATURA EDILIZIA ED URBANISTICA

ART. 21

Progettazioni di lottizzazioni urbanistiche

Coloro che intendono realizzare sul piano urbanistico una lottizzazione devono presentare, unitamente alla richiesta di autorizzazione, anche una valutazione di clima acustico previsionale per le lottizzazioni che andranno ad inserirsi in prossimità delle seguenti tipologie di insediamenti:

1. scuole ed asilo nido;
2. Ospedali;

3. Case di cura e di riposo;

ART. 22

Impatto acustico per opere ed edifici a destinazione speciale

Nell'ambito delle procedure previste dal regolamento edilizio ovvero su richiesta del Comune, i componenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

1. Strade;
2. Discoteche;
3. Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
4. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
5. Impianti sportivi e ricreativi.

E' fatto obbligo di produrre invece una valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

1. Scuole ed asili nido;
2. Ospedali;
3. Case di cura e di riposo;
4. Parchi pubblici ed extraurbani;
5. Impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali.

La valutazione previsionale del clima acustico va presentata anche per ottenere:

- dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture sopra riportate;
- la licenza o l'autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- il rilascio di autorizzazioni e/o licenze per l'apertura di pubblici esercizi e luoghi di intrattenimento danzante e/o musicale.

ART 23
Rilascio nulla osta acustico

Per le situazioni ed attività connesse con l'ultimo comma dell'articolo precedente il Comune, tramite l'ufficio Ambiente rilascia opportuno "NULLA OSTA ACUSTICO".

ART. 24
Requisiti professionali richiesti agli estensori relazioni acustiche

La valutazione di impatto e le previsioni di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente come definito dalla legge 447/95.

ART. 25
Isolamento acustico

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori di traffico, rumori di impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o spazi

destinati a servizi comuni, rumori da laboratori o da industrie, rumori da locali di pubblico spettacolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo gli ambienti abitativi sono distinti nelle seguenti categorie:

- Categoria A : edifici adibiti a residenza o assimilabili;
- Categoria B : edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
- Categoria C : edifici adibiti ad alberghi, pensioni, ed attività assimilabili;
- Categoria D : edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
- Categoria E : edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
- Categoria F : edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
- Categoria G : edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

Premesso ciò, la tabella seguente definisce i requisiti acustici passivi dei componenti degli edifici intesi come partizioni orizzontali e verticali fra due distinte unità immobiliari in funzione della categoria di edificio:

Tipo di edificio	Potere fono-isolante	Isolamento acustico standardizzato	Livello rumore di calpestio	Livello massimo di pressione	Livello continuo Equivalente di pressione sonora
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura si rinvia al D.P.C.M. del 5 Dicembre 1997.

ART. 26

Limiti rumorosità prodotta da impianti tecnologici a servizio dell'edificio

Sono definiti servizi a funzionamento discontinuo gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi igienici e la rubinetteria.

Sono invece definiti servizi a funzionamento continuo, gli impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.

La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i seguenti limiti:

1. 35 dB_(A) LA max con costante di tempo slow per i servizi a funzionamento discontinuo;
2. 25 dB_(A) Laeq per i servizi a funzionamento continuo.

Le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina.

Per le definizioni e le modalità di verifica e misura di rinvia al D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

CONTROLLI E SANSIONI

ART. 27

Controlli e Verifiche

Per le definizioni tecniche di controllo di propria competenza i Comuni si avvalgono del Dipartimento provinciale dell'ARPA - Area Tecnico - Scientifica.

ART. 28

Sanzioni amministrative inerenti la tutela acustica del territorio comunale.

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

1. per chi non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità è punito col pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 20.000,00;
2. per chi, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione è punito col pagamento di una somma da € 500,00 a € 5.000,00;
3. Chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio delle attività svolte all'aperto o temporanee di cui agli articoli 12/13/14/15 del presente regolamento è punito con il pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.;
4. Chiunque violi le prescrizioni relative alle autorizzazioni in deroga per quanto riguarda il rispetto degli orari nell'esercizio di attività temporanee svolte all'aperto è punito con il pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00;
5. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile, supera i limiti fissati dal Comune a tutela delle zone che presentano un rilevante interesse ambientale, è punito con il pagamento di una somma da € 500,00 a € 1.000,00.

Ai sensi della legge 447/95 al Comune per i punti 1. e 2. spetta una quota del 30 % delle sanzioni amministrative, mentre la restante quota del 70 % è attribuita al bilancio dello Stato.

Le sanzioni amministrative previste ai punti 3., 4. e 5. spettano per la totalità al Comune.

ART 29

Fondo Comunale

Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono destinate, in forma prioritaria, a costituire un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di

classificazione acustica, dei piani comunali di risanamento acustico e degli interventi di bonifica acustica previsti in detti piani. Qualora nessuno dei tre interventi è richiesto in quanto non si ravvede la necessità, i fondi saranno utilizzati a descrizione dall'Amministrazione Comunale.

ART. 30

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il Sindaco, con provvedimento motivato, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Tale facoltà sindacale è esclusa nel caso di servizi pubblici essenziali.

ART. 31

Abrogazione norme precedenti

Il presente regolamento locale di igiene abroga tutte le norme precedenti in tema di acustica contenute in altri regolamenti comunali incompatibili o in contrasto con quelle sopra riportate.

Giarre,

IV AREA GESTIONE DEL TERRITORIO ED ECOLOGIA

Il Dirigente IV Area
Dott. Arch. Venerando Russo

